**Statuto**

**A. Generalità**

Art. 1. La “Law and Politics in USI” (LPU) è un’associazione studentesca apartitica e aconfessionale senza fini di lucro costituita a Lugano seguendo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

**B. Scopo**

Art. 2. L’associazione intende promuovere la riflessione teorica sulle dottrine politiche attraverso l’organizzazione di conferenze, letture, seminari che verteranno sulla storia delle idee e sulle loro possibili applicazioni da numerosi punti di vista (economico/filosofico/giuridico). Alcuni incontri ospiteranno Professori e autori provenienti principalmente dal campus di Lugano. Altri, invece, saranno organizzati e gestiti autonomamente per permettere uno scambio di opinioni più interattivo. L’associazione intende promuovere lo studio interdisciplinare delle questioni presentate e tiene conto dei diversi indirizzi didattici presenti all’USI. La lingua privilegiata sarà l’italiano, ma l’associazione si impegna a permettere la partecipazione a studenti stranieri.

**C. Soci**

Art. 3. Hanno diritto di diventare soci dell’associazione gli studenti dell’Università della Svizzera Italiana e gli studenti di tutte le altre istituzioni universitarie presenti nella Repubblica e Cantone Ticino.

Art. 4. La qualità di socio si acquista versando la quota sociale annua.

Art. 5. I soci che hanno terminato gli studi accademici o che non sono più immatricolati nel nella Repubblica e Cantone Ticino cessano di appartenere all’associazione, salvo caso in cui il comitato ne approvasse una proroga prima della fine degli studi. La proroga va rinnovata annualmente.

**D. Organi e competenze**

Art. 6. Organi dell’associazione sono il l’assemblea dei soci e il comitato direttivo.

Art. 7. Il comitato direttivo viene annualmente approvato dall’assemblea dei soci.

Art. 8. Esso si compone di

1. Un nucleo rappresentativo in cui risiedono

- Presidente e rappresentante legale dell’associazione.

- Vice-Presidente

- Vice-Presidente

- Tesoriere

2. Un nucleo organizzativo in cui risiedono

- Coordinatore

- Responsabile della sezione Filosofia e teoria politica

- Responsabile della sezione Economia e diritto

- Responsabile della sezione Dibattito e attualità

Art. 9. Un membro del nucleo rappresentativo può ricoprire al massimo due cariche nel nucleo organizzativo.

Art. 10. I soci si riuniscono in assemblea ordinaria una volta all’inizio del semestre autunnale e una volta alla fine del semestre primaverile. Le assemblee straordinarie hanno luogo quando il comitato o 1/3 dei soci lo richiedono.

Art. 11. Le decisioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, l’oggetto torna in discussione per poi essere di nuovo messo ai voti. In caso di ulteriore parità decide il voto del presidente.

Art. 12. È competenza dell’assemblea dei soci nominare il comitato direttivo.

Art. 13. Il comitato direttivo ha tutte le competenze non riservate ad altro organo dallo Statuto o dalla legge.

Art. 14. Le dimissioni di un membro devono essere presentate per iscritto al comitato direttivo e firmate dall’interessato.

Art. 15. L’assemblea dei soci ha la facoltà di espellere un socio per motivi gravi con decisione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

**F. Revisione e scioglimento**

Art 16. La revisione del presente statuto richiede l’approvazione della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Art. 17. Lo scioglimento dell’associazione richiede l’approvazione dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto. Essi decidono inoltre sulla destinazione dei beni sociali.

**G. Obblighi finanziari**

Art. 18. Il finanziamento dell’Associazione avviene tramite le quote sociali, contributi eventuali da parte di terzi nonché tramite gli utili che dovessero realizzarsi con le attività sociali.

Art. 19. La quota sociale annua è di 20 CHF.

**H. Rappresentanza dell’Associazione**

Art. 20. L’associazione è vincolata dalla firma del suo Presidente nonché dalla firma individuale di un membro del Comitato direttivo.

**I. Disposizioni applicabili**

Art. 21. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sono applicabili le norme del Codice Civile svizzero.